



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 979 DEL 21/12/2020

EX DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO MATR. 198 E 215
DIMISSIONARI DAL 1° MAGGIO 2020 E DAL 1° LUGLIO 2020 -
DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE FEERIE NON GODUTE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO STIPENDI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Bendini Francesco

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20 dicembre 2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 9 gennaio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la nota prot. 7591 del 27 febbraio 2020, con la quale la dipendente di ruolo Matr. 198 avente qualifica di Istruttore direttivo amministrativo contabile- Cat. D) ha presentato le proprie dimissioni volontarie con cessazione del rapporto di lavoro dal 1° aprile 2020 (ultimo giorno lavorativo 31 marzo 2020);

VISTA la successiva nota prot. n. 10234 del 25 marzo 2020 con la quale la dipendente, anche a seguito di accordi tra il Comune di Rimini (Ente presso il quale l'ex dipendente si è trasferita a seguito concorso) e il Comune di Cattolica ha presentato richiesta di differimento della data di decorrenza delle suddette dimissioni volontarie con decorrenza 1° maggio 2020 (ultimo giorno lavorativo 30 aprile 2020), stante da un lato l'esigenza del Comune di Cattolica di supporto alla P.O. dei servizi finanziari nella stesura del rendiconto 2019 e dall'altro del Comune di Rimini nell'impossibilità di far iniziare in presenza la dipendente nel pieno dell'emergenza sanitaria;

VISTA la nota prot. n. 10323 del 26 marzo 2020 con la quale l'amministrazione ha accolto tale richiesta;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 220 del 31 marzo 2020 ad oggetto: "DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO T.V., Cat.: D - D1." con la quale venivano accettate, a far data dal 1° maggio 2020, le dimissioni della dipendente di ruolo Matr. 198 - "Istruttore Direttivo" Cat.: D - presso i servizi finanziari dell'Amministrazione;

RICHIAMATA altresì la determinazione dirigenziale n. 8 del 13 gennaio 2020 ad oggetto: "PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO A "PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 CON CUMULO" E CON DECORRENZA 01.07.2020, DEL DIPENDENTE DI RUOLO S.B., - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, Cat.: C - C5 " con la quale si accettavano, a far data dal 1° luglio 2020; le dimissioni del dipendente di ruolo Matr. 215 - "Istruttore Amministrativo" presso il servizio Gestione Economica del Personale;

VISTA la misura organizzativa del 27 febbraio 2020, ad oggetto: "Misure organizzative urgenti applicabili al personale durante il periodo di validità dell'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale per l'Emilia Romagna 23 febbraio 2020. n. 1 per il contenimento della diffusione del Virus COVID-19";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 12 marzo 2020, ad oggetto,

“Disciplina per l’effettuazione dello Smart Working nel Comune di Cattolica in forma straordinaria e temporanea legata all’emergenza Covid-19 ai sensi del 23.02.2020 n. 6, dell’art. 2 del DPCM 25.02.2020 e successivi aggiornamenti.” con la quale si è attivato il ricorso più ampio possibile allo smart working, che ha portato ad avere oltre 60 dipendenti autorizzati a rendere la propria prestazione mediante lavoro agile;

VISTA la misura organizzativa prot. n. 13218 del 29 aprile 2020 ad oggetto: “Emergenza Coronavirus – Misura organizzativa”;

VISTA la misura organizzativa interna prot. n. 14937 del 21 maggio 2020 ad oggetto: “Emergenza Coronavirus – Misura interna Settori 1 e 4 – Ricognizione necessità lavoro in presenza”;

DATO ATTO che la grave situazione di emergenza sanitaria e la conseguente necessità di una diversa e nuova metodologia di lavoro ha comportato anche nell’organizzazione del lavoro in capo all’Amministrazione importanti modifiche e la necessità di riprogettare le comunicazioni tra i servizi e tra i dipendenti stessi;

ACCERTATO altresì che la dipendente Matr. 218 nel suo ultimo periodo di lavoro era impegnata nel supporto alla redazione del conto consuntivo 2019 e nel primo assestamento al bilancio di previsione 2020 e che anch’essa ha lavorato principalmente in smart working;

ACCERTATO altresì che il dipendente Matr. 215 nel suo ultimo periodo di lavoro oltre ad effettuare i giorni di ferie è stato impegnato nella gestione del servizio economico del personale con le sue innumerevoli scadenze ed adempimenti;

ACCERTATO che per entrambi non è stato possibile in considerazione del particolare momento di pandemia affiancare i sostituti per un regolare passaggio di consegne, dando atto che i nuovi dipendenti in loro sostituzione sono stati assunti rispettivamente il 4 maggio 2020 e 1° settembre 2020 e che in considerazione di tutto quanto sopra gli ex dipendenti non hanno potuto usufruire di tutti i giorni di ferie maturati;

ACCERTATO che all’Ufficio Rilevazione Presenze risulta che la ex dipendente Matr. 198 e il ex dipendente matr. 215 alla data della cessazione del rapporto di lavoro, dovevano usufruire rispettivamente di 8 giorni e di 13 giorni di ferie;

CONSIDERATO che per quanto concerne le modalità di determinazione del compenso per ferie non godute occorre rifarsi alla disciplina dell’art. 10 del CCNL EE.LL. del 5 ottobre .2001, secondo la quale il compenso sostitutivo delle ferie non fruito è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett.c) del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000;

RICHIAMATO altresì il comma 4 del medesimo art. 52 del CCNL EE.LL. del 14 settembre 2000 sempre in materia di quantificazione del compenso per ferie non godute;

VISTO l’art. 5 comma 8, del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dispone che gli stessi “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti

economici sostitutivi”;

VISTO il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale, riconoscendo che la normativa appena citata ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione;

CONSIDERANDO pertanto in base al descritto parere che non sembrano rispondere alla *ratio* del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n.95 del 2012 i casi sopra citati che diversamente opinabili, comporterebbero alla preclusione ingiustificata e irragionevole per i lavoratori di fruire delle ferie maturate e non godute;

VISTO il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la *ratio* del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, nonché eventi che, in quanto prolungati possono determinare la risoluzione del rapporto, eventi non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro);

VISTA la disposizione dell'art. 28, comma 11, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo la quale: *“11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge delle relative disposizioni applicative.”*;

VISTA la Dichiarazione congiunta n.1, allegata al medesimo CCNL del 21.5.2018, che espressamente recita: *“In relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art.5, comma 8, del D.L. n.95 convertito nella legge n.135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14.9.2012 e prot. 94806 del 9.11.2012-Dip. Funzione Pubblica prot.32937 del 6.8.2012 e prot. 40033 dell'8.10.2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità*

RITENUTO, sulla base delle considerazioni riportate nelle suddette note del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento delle ferie maturate e non godute dai dipendenti (8 giorni e 13 giorni di ferie residue);

TENUTO conto che i dipendenti di che trattasi erano inquadrati rispettivamente nelle categorie:

Matr.: 198: D – D1;

Matr.: 215: C – C5

e che la quantificazione del compenso dovuto è quella riportata nella tabella depositata agli

della presente determinazione;

PRESO ATTO CHE:

- ai lavoratori deve essere corrisposta un'indennità pari alla retribuzione che avrebbero percepito in caso di ordinaria assenza dal lavoro;
- il compenso sostitutivo delle ferie non fruito, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 10 del CCNL 5 ottobre 2001 prendendo a base di calcolo la nozione di cui all'art. 52, comma 2, lett. C) del CCNL 9 maggio 2006: Retribuzione individuale mensile costituita dalla retribuzione base mensile (valore economico mensile per le posizioni D1 e C5, indennità di comparto), retribuzione individuale di anzianità se presente, nonché da altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile;

ACCERTATO che la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle ferie non godute per i motivi sopra espressi ai due ex dipendenti;

VISTI i conteggi predisposti e depositati agli atti della presente determinazione dai quali risulta che l'importo dovuto agli ex dipendenti Matr.: 198 e 215. a compensazione rispettivamente degli 8 e 13 giorni di ferie maturati e non goduti come segue:

Matr.: 198: 8 giorni - euro 640,05 oltre ad oneri a carico Ente per euro 152,40 ed euro 54,43 per IRAP a carico Ente;

Matr.: 215: 13 giorni - euro 1.092,18 oltre ad oneri a carico Ente per euro 259,94 ed euro 92,83 per IRAP a carico Ente;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, a titolo di pagamento delle ferie non godute dagli ex dipendenti Matr. 198 e Matr. 215 alla liquidazione dei seguenti importi:

Matr.: 198: Euro 640,05

Matr.: 215: Euro 1.092,18

euro 1.732,23
=====

3. di dare atto che la spesa di Euro 2.291,74 di cui euro 1.732,23 per competenze, euro 412,27 per oneri a carico dell'Amministrazione ed euro 147,24 per IRAP a carico dell'Amministrazione farà carico come segue:

- quanto ad Euro 1.732,23 sul Cap. 500.001 "Retribuzioni al personale di ruolo gestione economico-finanziaria" del bilancio di previsione 2020 – Imp. 1492 – Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad Euro 412,27 sul Cap. 500.002 "Contributi a carico dell'ente su retribuzioni personale di ruolo gestione economico-finanziaria" del bilancio di previsione 2020 - Imp. 54 - Piano dei Conti Finanziario: 1.01.02.01.000;
- quanto ad Euro 147,24 sul Cap. 610.000 "IRAP gestione economico-finanziaria" del bilancio di previsione 2020 - Imp. 55 - Piano dei Conti Finanziario: 1.02.01.01.000;

- di individuare nel Istruttore Direttivo Mariano LUMBARDU il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Stipendi

Servizi Finanziari

Ufficio Organizzazione Gestione Risorse Umane

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 21/12/2020

Firmato

Bendini Francesco / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)